

## **Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale**

*Lorenzo Simonelli*

Tra i soggetti che possono entrare a far parte degli Enti del Terzo Settore (ETS) il Codice, emanato con il Decreto Legislativo n. 117/2017, include le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) (cfr. art. 4, c. 1).

Si tratta di enti destinatari di una disciplina specifica definita nel Titolo V del Codice, dedicato, come precisa la Relazione Governativa *«a particolari categorie di enti del Terzo Settore, ovvero a enti del Terzo Settore destinatari di una disciplina particolare»*. Tali tipologie (o “famiglie) di ETS comprendono, oltre alle Odv e Aps, gli enti filantropici, le imprese sociali, le reti associative e le società di mutuo soccorso. La scelta di tipizzare questi soggetti, chiarisce ancora la Relazione *«non soltanto corrisponde all’assetto normativo previgente, dove per ogni famiglia vigeva un autonomo provvedimento normativo, ma soddisfa anche esigenze di sistemazione e razionalizzazione del sistema normativo degli enti del Terzo Settore, con particolare riferimento alla materia fiscale»*.

In questa sede ci occupiamo brevemente soltanto delle Odv e delle Aps alle quali sono riservati gli articoli 32-36 del Titolo V. Si tratta di due associazioni molto diffuse alle quali, anche nella disciplina precedente il Codice, il legislatore riconosceva una particolare meritorietà e per le quali disponeva una normativa propria: la Legge 266 del 1991 per

le Odv e la Legge 383 del 2000 per le Aps, leggi che il Codice supera abrogandole (con le decorrenze stabilite dagli articoli 102 e 104). Nel ridisegnare questi due soggetti, il legislatore non ha modificato il principale tratto distintivo tra le due forme associative: le Odv operano verso l'esterno, nel senso svolgono la loro attività a beneficio di soggetti terzi mentre le Aps operano verso l'interno, nel senso che si rivolgono, in via preferenziale, ai propri soci.

**Organizzazioni di volontariato.** L'articolo 32 del Codice dispone che *«Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta...»* in ciò differenziandosi dalla Legge 266/1991 che considerava *«organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito...»* e disponeva che *«le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini»* (art. 3, cc. 1 e 2). Nonostante quindi la nuova normativa contempli solo *associazioni* di volontariato, il legislatore ha deciso di conservare la precedente denominazione di *organizzazioni* di volontariato, una sorta di *brand* che attesta il grande favore riscosso da questi enti.

Due gli elementi tipici delle Odv: devono svolgere *«prevalentemente in favore di terzi una o più attività di cui all'articolo 5»* (cioè quelle di interesse generale ammesse per gli ETS) e devono avvalersi *«in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati»* (comma 1).

Il primo comma dell'articolo 32 stabilisce inoltre il numero minimo di soci necessario per la costituzione di una Odv: sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato; il secondo comma prevede che possano essere ammessi come associati

altri ETS o altri enti senza scopo di lucro non ETS a condizione, però, che il loro numero non sia superiore al 50% delle Odv associate.

Allo scopo di *«dare fin dal primo momento al pubblico l'esatta consapevolezza del tipo di ente con cui ci si relaziona e impedire, invece, comportamenti scorretti da parte di entità che non possiedono la caratteristica di organizzazioni di volontariato»* (Relazione Governativa) il comma 3 dell'articolo 32 prevede che la denominazione sociale debba contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo Odv e il divieto del loro utilizzo da parte di soggetti diversi; si ricorda che il forza dell'articolo 91, comma 3 l'illegittimo utilizzo è punito con la sanzione pecuniaria da 2.500 e 10.000 euro.

Per salvaguardare la specifica identità delle Odv, la loro natura di associazioni di volontari, l'articolo 33 ribadisce quanto già prevedeva la L. 266/1991, cioè la possibilità di *«assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare l'attività svolta»* e aggiunge una ulteriore disposizione: *«in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari»*.

Può essere utile ribadire che, seppure la previsione non si trovi esplicitata negli articoli del Titolo V riguardanti le Odv, così come previsto dalla L. 266/1991, la qualità di socio delle Odv è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito (direttamente o indirettamente) con l'associazione di cui fa parte. La fonte di tale divieto è l'articolo 17 del Codice che

definisce il volontario; in particolare il comma 3: *«l'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario»* e il comma 5: *«La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività».*

Alle risorse economiche sono dedicati il secondo e terzo comma dell'articolo 33: oltre al mero *«rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate»* per rendere *«l'attività di interesse generale»* (cioè quelle dell'articolo 5), le Odv possono ricorrere a quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi e proventi derivanti dalle "attività diverse" di cui all'articolo 6, cioè quelle *«secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale»* nei limiti e secondo i criteri che saranno definiti con un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Per quanto riguarda la *governance* delle Odv l'articolo 34 prevede che gli amministratori siano scelti tra le persone fisiche associate oppure indicate tra i propri associati dalle organizzazioni di volontariato associate; inoltre, attraverso il rinvio all'articolo 2382, dispone l'ineleggibilità e la decadenza dei soggetti interdetti, inabilitati, falliti (non riabilitati) e condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e dagli incarichi direttivi.

I componenti degli organi sociali, in quanto devono essere volontari, non possono percepire alcun compenso; l'unica deroga riguarda il componente dell'organo di controllo

iscritto nel registro dei revisori qualora richiesto ai sensi dell'articolo 30.

**Associazioni di promozione sociale.** Tra Odv e Aps si possono evidenziare alcuni paralleli: si tratta di associazioni che possono essere riconosciute o non riconosciute; devono rispettare il numero minimo di sette soci persone fisiche o tre Aps; gli statuti possono prevedere l'ammissione come associati altri ETS o altri enti senza scopo di lucro non ETS a condizione, però, che il loro numero non sia superiore al 50% delle Aps associate (questa previsione non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale); la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo Aps, che non possono essere utilizzate da soggetti diversi, pena le sanzioni stabilite dall'articolo 91, comma 3 (cfr. art. 35, cc. 1, 3, 4 e 5).

Analogamente a quanto previsto dalla L. 383/2000, il comma 2 dell'articolo 35 stabilisce che non si considerano Aps i circoli privati e le associazioni che, con riferimento all'ammissione degli associati, prevedono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura; analogo impedimento vige per gli enti che prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa o che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Diversi, come evidenziato sopra, i destinatari istituzionali delle attività: le Aps sono costituite *«per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5»* e devono avvalersi *«in*

*modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati» (art. 35, c. 1).*

Tuttavia l'articolo 36 dispone che possono assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, *«solo qualora sia strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità»*, fermo restando la necessità che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non sia *«superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati»*. Viene comunque fatta salva la disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, che prevede l'incompatibilità dell'attività di volontariato con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria; disposizione, precisa la Relazione Governativa, *«volta a garantire e tutelare il lavoratore impedendo che la sua prestazione possa essere (anche in elusione alla vigente normativa lavoristica) considerata in parte come prestazione lavorativa e in parte come prestazione volontaria»*.